

Pubblicato il 19/03/2025

N. 05700/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03153/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3153 del 2025, proposto da
GSI - Gestione Servizi Integrati s.r.l., in persona del legale rappresentante,
in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RTI con SAMSIC
Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Crescenzo Santuori e
Raffaele Ruocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia

contro

Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, in persona del
legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria Del
Vecchio e Valeria Salmaso, con domicilio eletto in Roma, alla Via del
Quirinale n. 30 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento prot. n. 13735 del 7 febbraio 2025, comunicato nella

medesima data, mediante il quale il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica ha disposto l'esclusione del costituendo RTI tra GSI s.r.l. e SAMSIC Italia S.p.A. dalla "procedura aperta in due lotti per l'affidamento in appalto del servizio di pulizia, autolavaggio e pulizia di stoviglie per il Compendio del Quirinale e Villa Rosebery (Napoli) (Lotto 1) - CIG B0C8EE771B";

- del verbale della seduta riservata, mai pubblicato né comunicato alla ricorrente, contenente la decisione della Commissione di gara di disporre l'esclusione del costituendo RTI tra GSI s.r.l. e SAMSIC Italia S.p.A.;

- ove occorra, del tacito diniego eventualmente formatosi sull'istanza di annullamento in autotutela e di riammissione in gara presentata dalla ricorrente in data 20 febbraio 2025;

- ancora, ove occorra, delle previsioni contenute nel paragrafo 5.1, lettera A), del Capitolato Speciale, ove interpretate nel senso di introdurre requisiti minimi indispensabili e condizioni di partecipazione e non già requisiti di carattere meramente esecutivo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

1. Assume parte ricorrente, con la presente impugnativa, l'illegittimità della determinazione con la quale il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica ne ha disposto l'esclusione dalla procedura aperta in due lotti per l'affidamento in appalto del servizio di pulizia, autolavaggio e pulizia di stoviglie per il Compendio del Quirinale e Villa Rosebery (Napoli) (Lotto

1).

La Stazione appaltante, in particolare, ha ritenuto che il progetto tecnico presentato dalla ricorrente fosse “[...] *inadeguato rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare*”.

Ed ha, sotto tale profilo, posto in evidenza che l’offerta di GSI – riguardante *“un servizio di pulizia da un addetto di III livello e due addetti di IV livello e un servizio di autolavaggio eseguito da tre addetti di III livello. Il restante personale è di livello inferiore al III”* – si ponesse in contrasto *“con quanto prescritto, in maniera chiara e inequivoca, al paragrafo 5.1, lett. A) del capitolato speciale che recita “l’Affidatario dovrà garantire la presenza di un presidio fisso dal lunedì al venerdì, composto da non meno di 8 figure professionali dalle ore 8,00 alle ore 13,00, di qualificata adeguata alle mansioni da svolgere (almeno la metà di queste devono essere di 3° livello, abilitate all’utilizzo di macchinari con uomo a bordo e al lavoro in quota)”*.

2. Queste le censure dalla parte articolate avverso la determinazione, come sopra avversata:

Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Violazione e/o falsa applicazione del paragrafo 5 del Capitolato Speciale. Violazione e/o falsa applicazione dei paragrafi 5 e 11 del Disciplinare di gara. Violazione del principio di concorrenza e di favor participationis. Violazione dell’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per le seguenti figure sintomatiche: difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e sviamento di potere.

Nell’osservare come l’Amministrazione abbia ritenuto che il progetto tecnico elaborato dalla Società odierna ricorrente non fosse rispettoso dei “requisiti minimi” previsti nel Capitolato Speciale in ordine al numero di dipendenti di III livello (almeno 4 su 8) da applicare presso il presidio fisso del Compendio Quirinale, GSI assume che la Stazione appaltante abbia operato una indebita commistione fra requisiti di partecipazione alla gara e requisiti di esecuzione delle prestazioni.

Lo stesso tenore letterale del Capitolato di gara indurrebbe a ritenere, sotto tale profilo, che la richiesta presenza di figure professionali aventi un determinato livello di inquadramento sia sussumibile esclusivamente nel novero dei requisiti aventi caratterizzazione meramente esecutiva; né risulterebbe esplicitata, dalla *lex specialis*, alcuna previsione volta a sanzionare il mancato rispetto dei suddetti requisiti con l'espressa esclusione e/o inammissibilità dell'offerta tecnica presentata.

In ogni caso, l'offerta di GSI sarebbe stata comunque in grado di soddisfare l'esigenza manifestata dalla Stazione appaltante di poter contare su un presidio fisso presso il Compendio del Quirinale composto da almeno 4 addetti di III livello (metà della squadra di lavoro composta da 8 lavoratori).

Tale offerta prevede, infatti, un numero sufficiente di addetti di III livello (4, adibiti tra presidio fisso e lavaggio auto), nonché due addetti di IV livello (adibiti al presidio fisso) e svariati addetti di livello II par, in conformità all'allegato A 9 di *lex specialis* riferito ai dipendenti da assorbire in considerazione della clausola sociale.

3. Conclude parte ricorrente per l'accoglimento del proposto gravame, con riveniente annullamento delle determinazioni con esso sottoposte a censura.

4. L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l'11 marzo 2025; ed ha, in data 17 marzo 2025, depositato in atti articolata memoria di controdeduzioni.

5. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all'art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all'odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell'istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un'immediata definizione nel merito.

Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, *“in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione*

del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”.

Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell'odierna Camera di Consiglio.

6. Il ricorso è infondato.

7. Come in precedenza riportato, la controversia all'esame è essenzialmente incentrata sulla decifrazione interpretativa della previsione – di cui al capitolato speciale di gara – concernente la caratterizzazione professionale degli addetti al servizio oggetto di affidamento.

Con il provvedimento oggetto della presente impugnativa, la Stazione Appaltante ha infatti escluso GSI dalla procedura selettiva, ritenendo inadeguato il progetto tecnico dalla medesima presentato *“rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare”*; e ciò, in quanto l'offerta tecnica contemplava la prestazione di *“un servizio di pulizia da un addetto di III livello e due addetti di IV livello e un servizio di autolavaggio eseguito da tre addetti di III livello. Il restante personale è di livello inferiore al III”*, in contrasto *“... con quanto prescritto, in maniera chiara e inequivoca, al paragrafo 5.1, lett. A) del capitolato speciale che recita “l’Affidatario dovrà garantire la presenza di un presidio fisso dal lunedì al venerdì, composto da non meno di 8 figure professionali dalle ore 8,00 alle ore 13,00, di qualificata adeguata alle mansioni da svolgere (almeno la metà di queste devono essere di 3° livello, abilitate all'utilizzo di macchinari con uomo a bordo e al lavoro in quota)”*.

La Stazione appaltante, nel valutare la difformità dell'offerta tecnica presentata dall'odierna ricorrente, rispetto alle richiamate previsioni del Capitolato speciale, (*rectius*, ai *“requisiti minimi previsti ... per il contratto da affidare”*), ha disposto l'esclusione di GSI dalla gara (segnatamente, con riferimento al Lotto 1, per il quale la ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione).

8. Il punto 5.1 del Capitolato Speciale – come sopra richiamato – prevede che *“le prestazioni di servizio di pulizia e sanificazione richieste e da eseguire nelle aree di intervento di cui al precedente paragrafo 3, sono descritte nelle Schede Attività riportate nell'allegato C”*.

Alla lett. A) dello stesso punto 5.1 del Capitolato Speciale, viene ulteriormente precisato:

- che *“le prestazioni dovranno essere eseguite, nelle giornate dal Lunedì alla Domenica, in un orario tra le ore 6,00 e le ore 16,00 secondo le indicazioni delle schede di riferimento, del POA ed in accordo con il Direttore dell'esecuzione del contratto”*;

- con specifico riferimento alle prestazioni di pulizia da eseguire presso il Compendio del Quirinale nella fascia oraria 6.00 - 11.00, che *“nell'arco orario dalle 6,00 alle 8,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, in particolare, dovranno essere necessariamente eseguite le attività che, determinando interferenza con il personale presente negli uffici, devono essere effettuate nel predetto arco temporale. Altre prestazioni dovranno essere eseguite in alcuni ambienti (come Saloni di Rappresentanza, spogliatoi, settori) in archi temporali ben definiti (comunque entro le ore 11.00) come indicato nelle schede di riferimento. L'Impresa dovrà mobilitare, in questo lasso orario, risorse in numero idoneo ed adeguato in relazione alla tipologia di servizi previsti e alla estensione dei locali, aree e spazi su cui intervenire, in maniera tale da garantire che i servizi richiesti possano essere completati nell'arco di tempo previsto ed eseguiti a perfetta regola d'arte”*;

- in ordine al presidio fisso di pulizia del Compendio Quirinale, che *“per l'effettuazione di tutte le restanti prestazioni desumibili dalle schede di attività citate, che non richiedono il rispetto del limite temporale (6,00 - 11,00) ma che prevedono che i servizi richiesti e programmati siano espletati nell'arco della giornata, l'Affidatario dovrà garantire la presenza di un presidio fisso dal lunedì al venerdì, composto da non meno di 8 figure professionali dalle ore 8,00 alle ore 13,00, di qualifica adeguata alle mansioni da svolgere (almeno la metà di queste devono essere di 3° livello, abilitate all'utilizzo di macchinari con uomo a bordo e al lavoro in quota). Il presidio fisso dovrà*

essere, inoltre, garantito nelle giornate di Sabato e Domenica attraverso la presenza di una figura professionale di 2° livello dalle ore 9,00 alle ore 16,00 per l'esecuzione di prestazioni relative alle schede 2Q e 6Q”.

9. Quanto sopra precisato, va innanzi tutto osservato come l'art. 10 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei **contratti**) stabilisca che:

- *“le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte”* (comma 2);

- *“fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese”* (comma 3).

10. In presenza di tale configurazione normativa del principio di tassatività delle cause di esclusione dalle pubbliche procedure selettive, questo Tribunale (Sez. II-bis, 17 giugno 2024 n. 12303) ha avuto modo di precisare che la citata indicazione, introdotta nel nuovo Codice, ha *“una valenza ed un ambito applicativo più stringenti rispetto alla disciplina del previgente art. 83 comma 8 d. lgs. n. 50/16 (così anche TAR Lazio – Roma n. 140/24) il quale stabiliva che “le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite...I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge*

vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle". Ciò è desumibile dalla collocazione del principio di tassatività tra i principi generali del nuovo codice (a differenza della disciplina previgente in cui la tassatività era trattata nell'ambito dei requisiti di ordine speciale) e dalla strumentalità della tassatività rispetto al fondamentale principio dell'accesso al mercato, di cui all'art. 3 d. lgs. n. 36/23; ne deriva che, nel nuovo codice, le deroghe al principio di tassatività devono essere interpretate restrittivamente e con maggior rigore rispetto alla disciplina previgente".

Nel vigore del previgente Codice, il Giudice d'appello (cfr. Sez. IV, 21 aprile 2022, n. 3024) aveva rilevato che:

- se *"già nella fase antecedente all'introduzione nell'ordinamento dei **contratti pubblici** del principio di tassatività delle cause di esclusione (nell'art. 46 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, quale risultante dalla novella introdotta dall'art. 4, co. 2, lett. d), d.l. n. 70 del 2011), non si è mai dubitato dell'ampia facoltà intestata all'Amministrazione di individuare, nel rispetto della legge, il contenuto della disciplina delle procedure selettive (c.d. *lex specialis* della gara), quale ne fosse l'oggetto: reclutamenti di personale, **contratti attivi e passivi**, affidamento di beni e risorse pubbliche (così, Cons. Stato, Ad. plen. 25 febbraio 2014 n. 9, § 6.1)";*

- *"successivamente all'introduzione della regola della tassatività delle cause di esclusione nell'ambito della disciplina degli appalti **pubblici**, si è statuito che fossero legittime le clausole dei bandi di gara che prevedono adempimenti a pena di esclusione (in senso sostanziale, perché posti a tutela di interessi imperativi, c.d. tassatività attenuata), anche di carattere formale, purché conformi ai tassativi casi contemplati dal medesimo comma, nonché dalle altre disposizioni del codice dei **contratti pubblici**, del regolamento di esecuzione e delle leggi statali (Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014 n. 9, § 6.4; successivamente 16 ottobre 2020, n. 22);*

conseguentemente, assumendo che *"la norma contenuta nell'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, non ha posto un divieto per la stazione appaltante di indicare nel bando le condizioni minime di partecipazione e i mezzi di prova, al fine di consentire la verifica, in via formale e sostanziale, delle capacità realizzative dell'impresa, nonché le*

competenze tecnico-professionali e le risorse umane, organiche all'impresa medesima, bensì ha regolamentato questo potere (Cons. Stato, Ad. plen., 16 ottobre 2020 n. 22, § 7.)”.

Di seguito all'entrata in vigore del nuovo Codice, la stessa Sezione (sent. 28 agosto 2024, n. 7296) ha osservato che al suindicato orientamento giurisprudenziale *“ha dato seguito anche il d.lgs. n. 36 del 2023”*, di tal guisa che *“le caratteristiche indefettibili (ossia i requisiti minimi) delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis di gara costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva”*.

Ne consegue che *“le difformità dell'offerta tecnica che rivelano l'inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa offerente rispetto a essi, legittimano l'esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell'offerta nell'attribuzione del punteggio, in quanto determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo negoziale”*.

11. L'insegnamento giurisprudenziale di cui si è dato conto – dal quale la Sezione non ha motivo di discostarsi – induce a ribadire l'anticipato giudizio di infondatezza delle doglianze articolate con il presente ricorso.

Nel muovere dall'assunto circa la differenza sostanziale intercorrente fra requisiti di partecipazione ad una gara e requisiti di esecuzione del contratto, parte ricorrente sostiene che la mancanza dei secondi, ove richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, rilevi esclusivamente al momento dell'aggiudicazione, ovvero al momento, fissato dalla legge di gara, per la relativa verifica; e comporti (non già l'esclusione dalla procedura selettiva, ma) la decadenza dall'aggiudicazione, per l'impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all'aggiudicatario.

Secondo la tesi di parte ricorrente, nel caso in esame l'effettiva natura della richiesta relativa alla particolare qualificazione professionale degli addetti al servizio da affidare, rivelerebbe *“carattere meramente esecutivo, da un lato, disciplinando le modalità di “effettuazione di tutte le restanti prestazioni” e, dall'altro,*

rivolgendosi all'“Affidatario” e non già al concorrente o partecipante alla procedura di gara.”

Che, quanto alla qualificazione della compagine del personale impegnato nel servizio *de quo*, verrebbero in considerazione requisiti di natura meramente esecutiva, sarebbe, secondo quanto indicato nell'atto introduttivo, *“ulteriormente confermato”*:

- dall'assenza di una previsione idonea a sanzionare il mancato rispetto dei suddetti requisiti con l'espressa esclusione e/o inammissibilità dell'offerta tecnica presentata;
- dalla facoltà dell'Amministrazione di *“richiedere modifiche all'orario e alla successione delle operazioni indicate nel POA e destinare il personale costituente il presidio fisso ad attività diverse da quelle programmate”*;
- dalla possibilità dell'affidatario di variare la composizione della squadra di lavoro del presidio fisso anche attraverso modifiche del Piano Operativo delle Attività di cui al paragrafo 9 del Capitolato Speciale.

Ora, se è ben vero che la composizione numerica e qualitativa del personale da adibire al servizio in affidamento rileva nella fase attuativa delle prestazioni richieste, è altrettanto vero che l'individuazione non soltanto del numero degli addetti, ma anche della relativa qualificazione professionale integra elemento di caratterizzazione della prestazione richiesta all'affidatario, sì da integrare ammissibile e proporzionato profilo di valutazione dell'offerta dal medesimo proposta sotto il profilo dell'adeguatezza tecnico-professionale; e da giustificare, in caso di riscontrata difformità rispetto alle previsioni di *lex specialis*, l'esclusione dell'offerente.

Come recentemente rilevato dal Giudice d'appello (Sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1631), *“esiste una sostanziale differenza tra requisiti di partecipazione ad una gara e requisiti di esecuzione del contratto che ne è oggetto e, per comprendere la portata attribuita dalla stazione appaltante a tali requisiti in ciascuna specifica gara, è*

determinante il tenore testuale delle previsioni della legge di gara”

E, con riferimento alla “*regolazione dei requisiti di esecuzione*”, essa “*va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell’offerta o per l’attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l’esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario*” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26 ottobre 2023, n. 9255).

12. Se, conseguentemente, devono essere disattese le censure dalla parte ricorrente dedotte a sostegno dell’esclusa configurazione delle esaminate previsioni di capitolato quali elementi di mera connotazione dell’offerta tecnica in relazione al servizio da prestare, neppure rivelano persuasiva conclusione le argomentazioni ulteriormente offerte in relazione all’affermata adeguatezza dell’offerta tecnica.

Sostiene in proposito GSI che quest’ultima “*preveda già un numero sufficiente di addetti di III livello (4, adibiti tra presidio fisso e lavaggio auto), nonché due addetti di IV livello (adibiti al presidio fisso) e svariati addetti livelli II par, in conformità all’allegato A 9 di lex specialis riferito ai dipendenti da assorbire in considerazione della clausola sociale*”.

La stessa ricorrente (pagg. 11-12 dell’atto introduttivo) ha evidenziato:

- di aver presentato in sede di gara specifiche “*soluzioni organizzative migliorative*” che prevedono tra l’altro l’“*incremento delle risorse di Presidio dal lunedì al venerdì da 8 a 10 addetti in orario 8-13 e 4 risorse in più in orario 13-16, incremento delle risorse di Presidio da 1 a 2 il sabato e la domenica, così da aumentare la disponibilità del presidio in caso di necessità di interventi aggiuntivi o qualora si verificassero emergenze, specie in orario di apertura al pubblico*”. Tale incremento, grazie a precise soluzioni organizzative adottate dalla Società odierna ricorrente, assicurerà la

presenza di un numero minimo di addetti di almeno III livello presso il Compendio del Quirinale, eventualmente anche attraverso la parziale rimodulazione dell'organizzazione interna degli addetti assegnati ai vari servizi di gara”;

- di poter garantire, in fase esecutiva, *“la presenza di almeno 4 addetti di III livello innalzando il livello di alcuni addetti “II par”, facendosi carico dei relativi costi aggiuntivi (irrisori, attesa la minima differenza economica tra un livello II par e un livello III) ampiamente colmati dal margine cautelativo già considerato dalla Società odierna ricorrente in sede di offerta”.*

Va, in proposito, osservato che il più volte citato punto 5.1, lett A) (Compendio del Quirinale) del Capitolato speciale di gara prevede la *“facoltà dell'impresa [di] organizzare il presidio stesso nel modo che ritenga più adeguato ed idoneo a garantire l'ottimale svolgimento di tutte le prestazioni richieste”,* peraltro subordinandola al *“rispetto dei suddetti requisiti minimi in relazione alla fascia oraria e alla composizione numerica del presidio presso il Compendio del Quirinale”.*

Se, quindi, la composizione del personale addetto al Presidio fisso (dal lunedì al venerdì, non meno di 8 figure professionali dalle ore 8,00 alle ore 13,00, di qualifica adeguata alle mansioni da svolgere, almeno la metà di delle quali di III livello, abilitate all'utilizzo di macchinari con uomo a bordo e al lavoro in quota) integra la presenza di un requisito avente carattere di obbligatorietà per l'affidatario, di tal guisa che l'eventuale rimodulazione organizzativa del personale impiegato deve necessariamente presupporre il soddisfacimento del requisito di cui trattasi, va d'altro canto osservato come anche il meramente ipotizzato *“innalzamento”* del livello di alcuni addetti *“II par”* (onde integrare il numero minimo richiesto di unità di personale di III livello), se da un lato integra inammissibile proposta modificativa, rispetto alle indicazioni rivenienti dall'offerta tecnica, dall'altro non si solleva dal rango di mera prospettiva di intervento, insuscettibile – in quanto tale – di addurre alla valutazione della Stazione appaltante quel carattere di certezza e stabilità che deve connotare le offerte dalla

medesima esaminate.

13. La constatata infondatezza dei dedotti motivi di doglianza impone la reiezione del gravame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna GSI - Gestione Servizi Integrati s.r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite in favore del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, in ragione di complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Consigliere

Alberto Ugo, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO